

Risposte ai quesiti scritti inviati alla Consob

Interpretazione tassativa dell' art. 4

La ratio della disciplina dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari ed anche il tenore letterale della stessa inducono a considerare l'esenzione dalla prova valutativa riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali elencate nell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 e non anche a quelle estere corrispondenti, né tantomeno ai soggetti in possesso del mero titolo abilitativo all'esercizio di una delle professioni stesse. Ne discende, pertanto, che le specifiche figure professionali elencate nel citato regolamento ministeriale non sono suscettibili di interpretazione estensiva e analogica. (Vedi anche le massime "amministratore delegato di una sim", "presidente o membro del consiglio di amministrazione di sim" ed "esperienza professionale maturata presso sgr: validità"). [Vai agli atti](#)

Quadro direttivo di 2° livello

Non è in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari l'istante che abbia prestato la propria attività lavorativa presso una banca in qualità di "quadro direttivo di 2° livello", in quanto, ai sensi del CCNL Abi dell'11 luglio 1999, nella suddetta categoria sono stati collocati i soggetti appartenenti alla precedente categoria dei "Quadri Super". La qualifica di quadro direttivo di 2° livello non è pertanto equiparabile a quella di funzionario. [Vai agli atti](#)

Assenza della qualifica di funzionario del soggetto istante

L'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa di chi non abbia rivestito la qualifica di funzionario, presuppone l'acquisizione di un'esperienza professionale conseguente all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento, come individuati dal d.lgs. n. 58/1998, in qualità di preposto a (o di responsabile di) una dipendenza o altra unità operativa ed è strettamente correlata all'assunzione di tali posizioni. [Vai agli atti](#)

Sostituto del responsabile di unità operativa, reggente, vice-reggente

La qualità di "sostituto" del responsabile di un'unità operativa, ovvero di reggente o vice-reggente dell'unità stessa non è sufficiente a far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta dal comma 1, dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, ai fini dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. [Vai agli atti](#)

Concetto di unità operativa

L'espressione "unità operativa" può essere interpretata in senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise le banche e le imprese di investimento. [Vai agli atti](#)

Amministratore delegato di una sim

L'esercizio della carica di amministratore delegato di una sim per un periodo superiore a tre anni costituisce presupposto idoneo per ottenere l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, pur non rientrando tale figura tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti i requisiti previsti dal citato articolo rappresentano condizioni minime in presenza delle quali l'esperienza professionale maturata da un soggetto esonera lo stesso dalla prova valutativa altrimenti necessaria per l'iscrizione all'albo. [Vai agli atti](#)

Presidente o membro del consiglio di amministrazione di sim

La qualifica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di una sim, pur non rientrando tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, non preclude l'iscrizione "di diritto" all'albo dei promotori finanziari, in presenza degli altri requisiti richiesti, sempre che i soggetti che rivestono tali qualifiche siano (o siano stati) titolari di deleghe operative concernenti la prestazione di servizi di investimento. [Vai agli atti](#)

Responsabile del controllo interno

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, che consente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, con esonero dalla prova valutativa, tra gli altri, a coloro che abbiano acquisito una specifica esperienza professionale avendo svolto l'attività di "responsabile del controllo interno" presso una banca, la figura del "responsabile del controllo interno" non deve essere ricondotta ad una o ad entrambe le qualifiche precedentemente richiamate dalla norma (personale preposto e funzionario di banca), ma va considerata autonomamente e va riferita ad un soggetto che sia a capo di un'unità operativa svolgente funzioni di controllo interno. [Vai agli atti](#)

Esperienza professionale maturata presso banche: Account Manager Private Banking

Le mansioni svolte in qualità di responsabile della ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione i cui tratti qualificanti sono: *i)* la ricerca di nuova clientela e l'individuazione di opportunità presso i clienti acquisiti; *ii)* la vendita di prodotti/servizi nell'interesse della clientela e nel rispetto degli obiettivi assegnati in termini di volumi di vendita e dei livelli di redditività; *iii)* la responsabilità nella gestione della clientela assegnata; *iv)* la dipendenza gerarchica dall'Area Manager Retail, pur essendo inerenti a quelle previste dall'art. 4, comma 1°, lett. c), del D.M. n. 472/1998, non coincidono con queste. [Vai agli atti](#)

Esperienza professionale maturata presso banche ed imprese di investimento comunitarie

E' ammissibile, ai fini dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, anche l'esperienza professionale maturata presso banche o imprese di investimento comunitarie, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro Paese di origine. L'esperienza professionale maturata deve riferirsi ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, nonché ai servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al decreto medesimo e autorizzati nello Stato comunitario di origine. In tal caso la dichiarazione resa dal rappresentante legale della società, attestante l'esperienza professionale maturata, dovrà specificare che l'attività richiesta è stata svolta con una qualifica o posizione equivalente a quella prevista dall'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. [Vai agli atti](#)

Esperienza professionale maturata presso banche ed imprese di investimento extracomunitarie

L'esperienza professionale maturata presso una banca o un'impresa di investimento extracomunitaria assume rilievo ai fini dell'accesso all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 - solo nel caso in cui l'attività sia stata svolta, per il periodo prescritto, presso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento in Italia ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 58/1998, con o senza stabilimento di succursali.

[Vai agli atti](#)

Esperienza professionale maturata presso sgr: validita`

L'art. 4, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 - che consente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, con esonero dalla prova valutativa, tra gli altri, a coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale nel settore dei servizi di investimento presso "banche o imprese di investimento" - può essere interpretato nel senso di ritenervi inclusi anche gli addetti al servizio di gestione individuale di portafogli di investimento presso sgr; ciò in quanto il predetto servizio di investimento rientra tra quelli nei quali la prescritta esperienza professionale può essere maturata e l'esperienza stessa sarebbe acquisita presso imprese che, pur essendo di tipo differente da "banche o imprese di investimento", operano nello stesso settore. [Vai agli atti](#)

Titolo abilitativo all`attivita` di "conseiller financier"

Non è esentato dal superamento della prova valutativa prevista dall'art. 3 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, colui che ha conseguito il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di "conseiller financier", non rientrando in nessuna delle figure professionali elencate nell'art. 4 del citato regolamento ministeriale. [Vai agli atti](#)

Esperienza professionale maturata presso sgr: "responsabile amministrativo" dei fondi comuni di investimento

Un funzionario di una sgr che svolga da oltre un triennio la funzione di direttore amministrativo e, nell'ambito di detta funzione, sia "responsabile amministrativo dei Fondi" non può essere iscritto nell'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa. La funzione di "responsabile amministrativo" non vale a qualificare il funzionario della sgr come "addetto" ad uno dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998. Perché una simile qualifica ricorra è necessario, infatti, che il funzionario abbia assunto responsabilità dirette nella prestazione del servizio, così acquisendo l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla prova valutativa altrimenti occorrente per l'iscrizione all'albo. [Vai agli atti](#)

Esperienza professionale maturata presso sgr: addetti al servizio di gestione collettiva

Non sono legittimati all'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari gli addetti al servizio di gestione collettiva del risparmio presso sgr, in quanto tale settore non rientra tra i servizi di investimento di cui all'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. [Vai agli atti](#)

Esperienza professionale maturata presso Poste Italiane spa

Rientrano tra i soggetti legittimati all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa anche gli addetti, presso Poste Italiane spa, ai servizi di investimento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 144/2001, rientrando tale fattispecie nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti, in presenza dell'espressa equiparazione

operata dal d.P.R. n. 144/2001 di Poste Italiane spa alle banche nazionali, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del citato regolamento ministeriale - che attribuisce rilevanza all'attività svolta da alcune categorie di dipendenti di banca che abbiano maturato una specifica esperienza professionale nella prestazione di servizi di investimento - appare direttamente applicabile alle medesime categorie di dipendenti di Poste Italiane spa che abbiano maturato analoghe esperienze per un periodo di tempo pari ad almeno tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 144/2001. [Vai agli atti](#)

Esperienza acquisita presso società commissionarie di borsa

L'aver ricoperto la carica di direttore generale ovvero le mansioni di gestore patrimoniale di una commissionaria di borsa (per un periodo di tempo non inferiore a tre anni) non rientra tra le attività previste dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. L'interpretazione estensiva del regolamento n. 472/1998, sulla base del criterio dell'attività esercitata piuttosto che su quello della tipologia del soggetto per conto del quale l'attività viene svolta, può consentirsi, valutati i singoli casi concreti, solo per le attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla legge n. 1/1991 (e dalla normativa successiva) ed esercitate da banche ed imprese di investimento o da soggetti a queste assimilabili, ma non anche per le attività esercitate precedentemente da soggetti che non avevano i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 1/1991 per ottenere l'iscrizione all'albo sim. [Vai agli atti](#)

Dichiarazione prevista dall'art. 18 ter della legge n. 1/1991

La dichiarazione prevista dall'art. 18 ter della legge n. 1/1991 - avente lo scopo di permettere ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 1/1991, esercitavano le attività di cui all'art. 1, comma 1, della menzionata legge, di continuare ad esercitarle fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore - non consente l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, per ottenere la quale occorre aver acquisito una specifica esperienza professionale nello svolgimento delle attività previste dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. [Vai agli atti](#)

Dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita: soggetti legittimati a rilasciarla

L'esperienza professionale necessaria per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari deve risultare dalla dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, che la società è tenuta a rilasciare all'interessato. Solo la società, infatti, tenuto conto della propria articolazione organizzativa, è in grado di certificare che un proprio dipendente sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che comunque sia stato responsabile della stessa e che sia stato effettivamente addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/1998. [Vai agli atti](#)

Dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita: natura e contenuto

La dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento deve indicare, in modo specifico, le mansioni del soggetto istante, individuate in relazione alle attività previste dal regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, e le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente l'iscrizione svolge o abbia svolto l'attività. [Vai agli atti](#)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'esperienza professionale acquisita: suo rilascio

L'attestazione dell'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento, abilitante all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, può anche risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 e all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. [Vai agli atti](#)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'esperienza professionale acquisita: controlli sulla dichiarazione sostitutiva

Nel caso in cui l'attestazione relativa ai requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari risulti da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le commissioni regionali, alle quali compete la verifica del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti prescritti, provvedono a richiedere conferma scritta di quanto dichiarato dal richiedente ai soggetti aventi titolo al rilascio dell'attestazione, presso le banche o le imprese di investimento. [Vai agli atti](#)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'esperienza professionale acquisita: obblighi delle banche e delle sim nei confronti delle commissioni regionali

Pur non ravvisandosi l'obbligo per la banca e l'impresa di investimento di rilasciare la dichiarazione autentica di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 nel caso in cui il soggetto istante non sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal citato regolamento ministeriale, queste dovranno sempre consentire alle commissioni regionali (alle quali compete la verifica del possesso in capo al richiedente dei requisiti prescritti per l'iscrizione) di verificare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni presentate - secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 445/2000 - dagli aspiranti promotori, fornendo conferma scritta di quanto dagli stessi dichiarato. [Vai agli atti](#)

Agenti assicurativi

L'accesso all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa non è consentito agli agenti assicurativi, non essendo tale categoria ricompresa nel novero di "coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale" avendo svolto una delle attività individuate nell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. [Vai agli atti](#)

Negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 1/1991

La previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 si riferisce esclusivamente ai negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991 e non può quindi essere estesa ad altre figure di negoziatore. [Vai agli atti](#)

Negoziatori individuati dalla Borsa Italiana spa

I soggetti negoziatori presi in considerazione dalla Borsa Italiana spa (e cioè i negoziatori forniti di una "adeguata qualificazione professionale" individuati dal consiglio di amministrazione della Borsa Italiana spa con provvedimento del 25 ottobre 1999, "ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori ai mercati gestiti dalla Borsa Italiana spa") non sono esonerati dalla prova valutativa. [Vai agli atti](#)

Esperienza professionale maturata presso banche e sim o altre società che operano nello stesso settore

La professionalità rilevante, ai sensi dell'art. 4, lett. c) e d), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari si deve ritenere collegata allo svolgimento di una (o più) delle attività inerenti ai servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998, e non anche ai servizi accessori, per un periodo di tempo che, seppure non continuativo, sia stato pari, complessivamente, ad almeno tre anni. [Vai agli atti](#)

Funzionario addetto al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca

L'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" è intesa in senso ampio, includendo non solo gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 415/1996 (ora art. 1 d.lgs. n. 58/1998), bensì anche "gli altri prodotti finanziari della banca ad essi assimilabili". Per l'individuazione del concetto di prodotti finanziari occorre fare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998, che definisce tali "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"; ne consegue che possono ricomprendersi nella definizione i prodotti finanziari "di raccolta" e non anche quelli "di erogazione". [Vai agli atti](#)

Responsabile commerciale

L'attività svolta presso una filiale di banca dal responsabile commerciale, inteso come figura ricoprente un ruolo di vertice nel settore della commercializzazione dei prodotti finanziari, con poteri decisionali e responsabilità superiori rispetto ai singoli funzionari addetti al medesimo settore, rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. [Vai agli atti](#)

Quadro direttivo di 1° livello e vice responsabile di filiale Non è in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari l'istante che abbia prestato la propria attività lavorativa presso una banca in qualità di "quadro direttivo di 1° livello" (a norma del CCNL Abi dell'11 luglio 1999) e di "vice responsabile di filiale". Infatti la qualifica di quadro direttivo di 1° livello non è equiparabile a quella di funzionario e la qualifica di vice responsabile di un'unità operativa non configura l'ipotesi di preposizione alla responsabilità di un'unità operativa, prevista dall'art. 4, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. [Vai agli atti](#)